VILLA D'ESTE S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(approvata dal consiglio di amministrazione in data 8 maggio 2018 e successivamente modificata con delibera del consiglio di amministrazione in data [4 novembre 2021])

1. PREMESSA

1.1. Adozione della Procedura

Il Consiglio di Amministrazione di Villa d'Este S.p.A. ("Villa d'Este" o la "Società"), con deliberazione in data 8 maggio 2018, previo parere favorevole dell'amministratore indipendente, ha adottato, anche ai sensi del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate", emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010) (il "Regolamento OPC"), in attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile e degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), le misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere dalla Società con Parti Correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale (la "Procedura con Parti correlate" o la "Procedura").

La Procedura si pone in continuità con i principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate già deliberati nel corso del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2005 e costituenti l'Allegato A al verbale di tale seduta.

A seguito delle modifiche al Regolamento OPC, attuate con delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società, con deliberazione del [4 novembre 2021], ha approvato l'aggiornamento della Procedura.

1.2. Ambito di Applicazione

- 1.2.1 Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 1.2.2, la presente Procedura si applica, in generale, a tutte le Operazioni con Parti Correlate eseguite dalla Società e da tutte le società da essa controllate/ad essa collegate.
- 1.2.2. La presente Procedura non si applica:
- (a) alle operazioni di importo esiguo;
- (b) alle "operazioni infragruppo", purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano "interessi significativi" di altre parti correlate della Società. È fatta salva l'applicazione degli obblighi informativi di cui al successivo articolo 5:
- (c) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF;
- (d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (c), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del Regolamento OPC;
- (e) alle operazioni ordinarie a condizioni di mercato;
- (f) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli

Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

- (g) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (h) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.
- (i) alle eventuali ulteriori operazioni che il Regolamento OPC, come di tempo in tempo modificato, esclude dal suo ambito di applicazione.

1.3. Procedura semplificata per le operazioni con parti correlate adottata ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento OPC

Alla data odierna, si dà atto che la Società è un emittente diffuso non controllato da altra società quotata. La Società si avvale della deroga concessa ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento OPC e, pertanto - ferme le disposizioni applicabili sull'informazione al pubblico di cui all'art. 5 del Regolamento OPC e posta la riserva di competenza a deliberare sulle operazioni di maggiore rilevanza in capo al Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento OPC - applica la "Procedura Semplificata" individuata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento OPC, sia alle "operazioni di maggiore rilevanza" sia alla "operazioni di minore rilevanza".

1.4. Organi o soggetti coinvolti nella Procedura

La Procedura, ciascuna modifica della Procedura e le operazioni con parti correlate rientranti nell'ambito di applicazione della presente Procedura sono approvate mediante il coinvolgimento di un "Comitato" (come *infra* definito) oppure, a seconda del caso, con l'intervento dei presidi equivalenti di cui al paragrafo 4.1 che segue.

2. DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE

2.1. Definizione di "parti correlate", "parti correlate dirette" e altre definizioni mediante rinvio ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/20022

In aggiunta alle altre definizioni espressamente indicate nella presente Procedura, ai fini della presente Procedura la nozione di "parti correlate" e le connesse nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" hanno lo stesso significato loro attribuito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.2. Individuazione ed aggiornamento di "parti correlate"

La Funzione Responsabile (come *infra* definita), tramite strumenti informativi e con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali, avvia il censimento delle parti correlate della Società. Tale censimento è oggetto di aggiornamento ogni volta che se ne verifichino i presupposti. A tal fine, identifica e richiede alla totalità delle persone fisiche, nonché ai legali rappresentanti delle persone giuridiche rientranti nella definizione di parte correlata, la compilazione di un modulo per l'identificazione delle parti correlate con (i) l'elenco degli stretti familiari e (ii) dei soggetti da loro, o dai loro stretti familiari, controllati o sui quali essi, o i loro stretti familiari, esercitano un'influenza notevole, specificando che è loro responsabilità compilare il modulo e comunicare alla

Società ogni successiva variazione di quando dichiarato in precedenza. Il Consiglio di Amministrazione della Società verifica la presenza di soluzioni organizzative atte a preservare la riservatezza delle informazioni ottenute.

- 2.3. Definizione di "operazione con parti correlate", "operazione ordinaria a condizioni di mercato", "operazione di importo esiguo", "operazione di maggiore rilevanza", "operazione di minore rilevanza"
- 2.3.1 Per "operazione con parti correlate" si intende "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo" ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento OPC: (i) le fusioni che coinvolgano la Società e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali; (iv) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.

Sono da considerarsi parti correlate della Società, qualunque persona o entità correlata all'entità che redige il bilancio;

- a. una persona o uno stretto familiare della stessa sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio;
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b. un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a.
 - vii. una persona identificata al punto a. i. ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
 - viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.
 - Nella definizione di parte correlata una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture le controllate della joint venture.
- 2.3.2 Per "operazione ordinaria a condizione di mercato" si intende l'operazione ricorrente, usuale o comunque rientrante nel normale corso degli affari della Società per tipologia, oggetto e modalità di determinazione del corrispettivo, concluse a condizioni di mercato ovvero a condizioni conformi alla prassi negoziale normalmente seguita nei rapporti con soggetti che non siano parti correlate.
- 2.3.3 Per "operazione di importo esiguo" si intende l'operazione con parte correlata il cui prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi i seguenti importi:
 - (a) se parte correlata è una persona fisica, una co-intestazione tra persone fisiche o una ditta individuale: euro 50.000;

- (b) se parte correlata è un soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a: euro 100.000.
- 2.3.4 Per "*operazione di maggiore rilevanza*" si intende l'operazione con parti correlate in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento OPC.
- 2.3.5 Per "*operazione di minore rilevanza*" si intende l'operazione con parti correlate diversa dall'operazione di maggiore rilevanza e dall'operazione di importo esiguo.
- 2.3.6 Per "*Stretti Familiari*" si intende familiari che ci si attende possano influenzare la, o essere influenzati da, una persona nei loro rapporti con la società, quali: a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; b) i figli del coniuge o del convivente della persona; c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente.

2.4. Definizione di "amministratori indipendenti", di "amministratori non correlati", "amministratori coinvolti nell'operazione" e di "Funzione Responsabile"

Ai fini della Procedura:

- 2.4.1. per "amministratori coinvolti nell'operazione" si intendono ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i-bis) del Regolamento OPC gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- 2.4.2. per "*amministratori indipendenti*" si intendono ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h) del Regolamento OPC gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF;
- 2.4.3. per "*amministratori non correlati*" si intendono– ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i) del Regolamento OPC gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- 2.4.4. per "Funzione Responsabile" si intende (i) la "Funzione Amministrazione e Finanza" o altra funzione responsabile per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società, ovvero, in mancanza, (ii) l'organo, l'amministratore o altro soggetto delegato se la Società non si avvale di alcuna struttura interna.

3. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1. Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

- 3.1.1 La Funzione Responsabile della Società trasmette la Procedura alle principali funzioni aziendali della Società.
- 3.1.2 La Procedura trova applicazione a partire dall'8 maggio 2018 ed è stata successivamente modificata, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione del [4 novembre 2021], onde riflettere le modifiche apportate al Regolamento OPC dalla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020.
- 3.1.3 La Procedura è pubblicata, dopo la relativa approvazione e in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito internet della Società "www.villadeste.it", alla sezione "Investor Relations" e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ove redatta, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Regolamento OPC.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1. Comitato – Presidi equivalenti

4.1.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società approva le Operazioni con Parti Correlate previo parere motivato e non vincolante di un comitato, anche appositamente costituito, composto da amministratori non

esecutivi e non coinvolti nell'operazione, in maggioranza indipendenti (il "*Comitato*"), sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 4.1.2 Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, previa verifica dell'indipendenza di detti esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC. I componenti del Comitato sono individuati, dal Consiglio di Amministrazione o, se non vi ha già provveduto, dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, ove nominato, sentito il Presidente del Collegio Sindacale. Il Comitato è composto da 3 amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti.
- 4.1.3 Qualora, in relazione ad una singola operazione, un membro del Comitato risulti coinvolto nell'operazione, la delibera consiliare che approva l'operazione è assunta, oltre che con le maggioranze previste dallo Statuto, con il voto favorevole degli Amministratori indipendenti non coinvolti nell'operazione.
- 4.1.4 Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due amministratori indipendenti non coinvolti nell'operazione il parere previsto dal paragrafo 4.1 che precede è rilasciato da parte dei restanti amministratori non coinvolti nell'operazione. Nel caso in cui non vi siano amministratori non coinvolti nell'operazione, tale parere è reso dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o perizia sulle condizioni economiche, sugli aspetti tecnici, sulla legittimità delle Operazioni con Parti Correlate.
- 4.1.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che i componenti del Comitato o comunque l'amministratore indipendente e l'eventuale esperto indipendente, ricevano tempestivamente anche via mail o per fax complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione su cui esprimere parere. Allo stesso modo le stesse informazioni saranno trasmesse ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4.1.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione con Parti Correlate devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 4.1.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale riguardo alla esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della presente Procedura.
- 4.1.8 A coloro che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate ai sensi dei paragrafi che precedono è fornita inoltre informativa su base annuale in merito all'applicazione da parte della Società dei casi di esenzione identificati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Regolamento OPC e dell'articolo 1.2.2 della presente Procedura con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza.
- 4.1.9 La Società comunica ai membri del Comitato o comunque agli amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate ai sensi dei paragrafi che precedono senza indugio la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione dall'applicazione della Procedura ai sensi del paragrafo 1.2.2 (e) fornendo altresì le motivazioni ed elementi di riscontro per cui esse siano state ritenute ordinarie e siano state concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato.

4.2. Gestione delle Operazioni con Parti Correlate

4.2.1 A fronte dell'intenzione di eseguire un'operazione con parte correlata rientrante nella disciplina della presente Procedura, la Funzione Responsabile predispone la documentazione riepilogante i principali elementi

della stessa. Tale documentazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data della seduta in cui è prevista la trattazione dell'operazione da parte del Comitato.

- 4.2.2 Il Comitato, analizzata la documentazione e coinvolti gli esperti esterni indipendenti eventualmente ritenuti necessari, esprime un parere motivato non vincolante, da allegarsi al verbale della riunione del Comitato, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla sua convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 4.2.3 Il Comitato riferisce senza indugio il proprio parere, motivandolo, al Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sull'operazione.
- 4.2.4 L'organo competente, preso atto del parere del Comitato o del parere comunque rilasciato ai sensi del paragrafo 4.1.4 che precede, delibera sull'operazione, con l'astensione dal voto di eventuali amministratori coinvolti nell'operazione.

4.3. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'Operazione con Parte Correlata è di competenza dell'Assemblea, o deve essere da questa autorizzata, le precedenti disposizioni riguardanti la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione – della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI E TRASPARENZA

5.1 Operazioni di minore rilevanza

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, gli organi delegati, con il supporto della Funzione Responsabile, mettono a disposizione del Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel medesimo trimestre.

5.2 Operazioni di maggiore rilevanza

- 5.2.1 In occasione di "operazioni di maggiore rilevanza", realizzate anche per il tramite di eventuali Controllate, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento OPC e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento OPC medesimo.
- 5.2.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispone un documento informativo conforme all'allegato 4 del Regolamento OPC. Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti"), entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- 5.2.3 La Società predispone il documento informativo indicato anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nell'allegato 2.2 della presente Procedura.

- 5.2.4 Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo delle operazioni, il documento informativo predisposto in conformità all'allegato 4 del Regolamento OPC, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. In allegato al documento informativo, la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento OPC, e i pareri rilasciati dagli esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob il documento informativo ed i pareri.
- 5.2.5 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

5.3 Operazioni non soggette a trasparenza informativa

- 5.3.1 Le Operazioni di Importo Esiguo, le Operazioni Ordinarie e le Operazioni a Condizioni Standard non sono soggette agli obblighi informativi previsti dai precedenti articoli 5.1 e 5.2.
- 5.3.2 Le Operazioni Ordinarie di maggiore rilevanza, sebbene beneficino dell'esenzione dell'applicazione della presente Procedura, sono oggetto di comunicazione alla Consob.
- 5.3.3 La Società comunica alla Consob, entro i termini di 7 o 15 giorni definiti al precedente articolo 5.2, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione. La medesima informazione viene resa nella relazione sulla gestione.

5.4 Informativa periodica

- 5.4.1 La Società pubblicizza le operazioni realizzate con parti correlate per una completa e trasparente informativa al pubblico nella relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile, e nelle Note Esplicative del bilancio, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, punto 22-bis, del codice civile.
- 5.4.2 Nella relazione sulla gestione sono fornite informazioni sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate nel periodo, per le quali occorre specificare: nominativo della controparte dell'operazione, natura della controparte dell'operazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo dell'operazione e ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio, nonché le modifiche o gli sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante".

6. DELIBERE QUADRO

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento OPC, Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee. La delibera dovrà indicare:
- (a) i criteri applicati per la valutazione di omogeneità;
- (b) la natura e le caratteristiche delle operazioni oggetto della delibera-quadro;
- (c) il prevedibile ammontare massimo dell'Operazione con Parti Correlate complessiva, cumulativamente considerata:

- (d) il tempo di efficacia della delibera non superiore a 12 mesi;
- (e) una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni.
- 6.2 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4 mentre alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le disposizioni del medesimo articolo.
- 6.3 Trimestralmente, oppure in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o uno degli Amministratori informano il Consiglio in merito all'attuazione di tali delibere.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Vigilanza

Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla Procedura ai sensi della normativa applicabile.

7.2 Rinvio

Per quanto non disciplinato nella presente Procedura, si intendono integralmente richiamate le disposizioni del Regolamento OPC in materia di obblighi informativi e trasparenza.

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Spettabile Società per Azioni Villa d'Este	
Via Regina 40 Cernobbio (CO)	
Oggetto: Operazioni con parti o	:01

Oggetto: Operazion	i con parti correlate		
Il sottoscritto	, na	to a	, il,
codice fiscale	, nar, residente in inistratore/Sindaco/Dirigente di	, Via _	
consapevole che l'on presente, ai fini di ott ben compreso le defir notevole di cui al R	nessa o mendace dichiarazione emperare agli obblighi normativ nizioni di parte correlata, di stret egolamento Consob n.17221 c correlate, reperibile e consultat	e può dar luogo a tutte vi in materia di operazio to familiare, di controllo del 12 marzo 2010, e 1	la d'Este (la "Società"), le conseguenze di legge, con le conseguenze di legge, con le con parti correlate e dopo avo o, controllo congiunto e influenza riportate nella <i>Procedura per le to internet</i> della Società (barran
	on esercitare controllo, controllo onsabilità strategiche su alcuna		notevole ovvero di non essere un
o, in alternativa,			
	ontrollare/controllare congiunta responsabilità strategiche nelle		uenza notevole ovvero di essere nti:
Società	Sede legale	Codice Fiscale	Grado di Relazione
500200	2000		31443 41 =
DICHIARA che i suc	oi STRETTI FAMILIARI sono	i seguenti: Codice Fiscale	Grado di Relazione
Inoltre, □ DICHIARA di no	on avere STRETTI FAMILIARI	che esercitino controllo	o, controllo congiunto, esercitino
	e in alcuna società o ente;		-
o, in alternativa,			
□ DICHIARA che	i suoi stretti familiari di seguito	elencati:	
Nominativo	Domicilio / residenza	Codice Fiscale	Grado di Relazione

Controllano / controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole nelle sotto elencate società o enti:

Società	Sede legale	Codice Fiscale	Grado di Relazione

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato, e sarà trattata nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati.

Luogo, data e firma